



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Bundesamt für Landestopografie swisstopo

Berna, ottobre 2022

Modifica dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche esecutive

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Sommario

1	Situazione iniziale.....	3
2	Oggetto della procedura di consultazione	4
3	Partecipanti alla consultazione.....	5
4	Svolgimento della procedura di consultazione e sintesi dei risultati.....	6
4.1	Osservazioni introduttive.....	6
4.2	Sintesi dei risultati della procedura di consultazione.....	6
4.3	Pareri generali.....	7
4.4	Risultati relativi all'ordinanza sulla misurazione ufficiale (OMU).....	10
4.5	Risultati concernenti l'Ordinanza del DDPS sulla misurazione ufficiale (OMU-DDPS).....	19
4.6	Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF).....	24
5	Anhang / Annexe / Allegato.....	25

1 Situazione iniziale

L'ordinanza sulla misurazione ufficiale (OMU, RS 211.432.2) e l'ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (OTEMU, RS 211.432.21), che la attua in dettaglio, sono state emanate rispettivamente nel 1992 e nel 1994 nell'ambito della revisione totale della legge sulla misurazione ufficiale in vista dell'introduzione dello standard MU93 (misurazione ufficiale 1993). Il progetto di revisione di allora comprendeva in particolare un nuovo modello dei dati per la misurazione ufficiale. All'epoca, le ordinanze federali si fondavano sulle basi giuridiche piuttosto rudimentali della misurazione contenute nel Codice civile (CC, RS 210).

Nell'ambito della revisione totale della legislazione in materia di geoinformazione, ossia in seguito all'emanazione della legge sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62) nel 2007, l'OMU e l'OTEMU sono state sottoposte solo a una revisione parziale, poiché le ordinanze in materia di misurazione ufficiale si erano rivelate sostanzialmente efficaci nella pratica rendendo necessarie relativamente poche modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale legislazione federale in materia di geoinformazione, il 1° luglio 2008, l'OMU e l'OTEMU fanno parte delle ordinanze esecutive relative alla legge sulla geoinformazione.

2 Oggetto della procedura di consultazione

La revisione parziale dell'OMU e la contemporanea revisione totale dell'OTEMU e della revisione parziale dell'ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF, RS 211.432.11) sono dovute principalmente alla prevista introduzione del nuovo modello dei dati della misurazione ufficiale DM.flex. Questa richiede un adattamento dell'OMU, dell'OTEMU e dell'OTRF, poiché l'attuale modello dei dati è ancorato a livello di ordinanza. Il modello dei geodati della misurazione ufficiale sarà disciplinato allo stesso modo dei modelli di geodati di tutti gli altri geodati di base del diritto federale.

Un altro motivo importante per la prevista revisione dell'OMU è la modifica dell'articolo 38 della legge sulla geoinformazione, che abroga l'ordinanza dell'assemblea federale del 6 ottobre 2006 sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU, RS 211.432.27) e riorganizza il finanziamento della misurazione ufficiale. Questa modifica alla legge è stata integrata nella legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione (FF 2021 669). Inoltre, vi sono alcune altre esigenze tecniche che giustificano le modifiche all'ordinanza. Occorre tenere conto del fatto che dalla concezione e dalla formulazione dell'OMU all'inizio degli anni 90 del secolo scorso è intervenuto un notevole cambiamento tecnologico nella direzione della trasformazione digitale della società, dell'economia e dell'amministrazione.

Altri punti del progetto di revisione previsto sono:

- Nuova disciplina per il finanziamento della misurazione ufficiale
- Regolamentazione dell'archiviazione e introduzione della storicizzazione
- Apertura a nuove tecnologie
- Inserimento dei piani delle servitù nella misurazione ufficiale
- Introduzione dell'autenticazione elettronica nel settore della misurazione ufficiale
- Possibilità di documentare il sottosuolo
- Introduzione di una clausola di sperimentazione per i progetti pilota
- Adattamento del flusso di notifiche per le procedure di approvazione dei piani

I dettagli del progetto di legge sono illustrati in dettaglio nel rapporto esplicativo concernente la consultazione, disponibile al pubblico.¹

¹ https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/3/cons_1/doc_6/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-3-cons_1-doc_6-it-pdf-a.pdf

3 Partecipanti alla consultazione

In allegato è riportato l'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle aziende che hanno partecipato al processo di consultazione. Tutti i pareri sono inoltre accessibili al pubblico.²

²

https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/3/cons_1/doc_9/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-3-cons_1-doc_9-it-pdf-a.pdf

4 Svolgimento della procedura di consultazione e sintesi dei risultati

4.1 Osservazioni introduttive

Ai partecipanti alla procedura di consultazione è stato consegnato un questionario insieme ai progetti di ordinanza e al rapporto esplicativo. Nel questionario è stato chiesto ai partecipanti di indicare se erano in generale favorevoli, favorevoli con riserva o contrari agli indirizzi e agli obiettivi dell'avamprogetto posto in consultazione. Il feedback corrispondente dei partecipanti è stato ripreso senza modifiche nel presente rapporto sui risultati, indipendentemente dai feedback aggiuntivi inviati in merito alle singole disposizioni dell'ordinanza. Si presume che i partecipanti che sostengono in generale l'indirizzo e l'obiettivo dell'avamprogetto posto in consultazione o che li sostengono con riserve accettino tutte le disposizioni ad eccezione di quelle che respingono espressamente.

Il presente rapporto costituisce una sintesi dei risultati della procedura di consultazione. Per le motivazioni dettagliate, si rimanda ai pareri originali disponibili al pubblico³.

4.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

La misurazione ufficiale è un compito comune. Le previste modifiche dell'ordinanza riguardano quindi i Cantoni in misura significativa e vengono anche attuate in misura rilevante al di fuori dell'amministrazione federale. Per questo motivo è stata svolta una consultazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge sulla consultazione (LCo; RS 170.061). Inoltre, in base all'articolo 35 della legge sulla geoinformazione, i Cantoni hanno un diritto legale speciale di partecipazione e le organizzazioni hanno il diritto di essere ascoltate.

Sono state ricevute 55 risposte all'avamprogetto. Un totale di 26 Cantoni, 4 partiti politici e 27 organizzazioni, cerchie interessate e aziende hanno presentato pareri scritti. Di questi, 2 partecipanti hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere.

Si dichiarano **d'accordo** con l'avamprogetto:

2	Cantoni	AG, NW
2	Associazioni, organizzazioni e aziende	BLS, eCH
1	Partiti	PSS
5	Totale	

Si dichiarano **d'accordo**, ma con **riserve**

18	Cantoni	TI, SZ, TG, UR, OW, GR, BS, ZH, AI, SG, AR, SH, BL, LU, GL, VS, SO, ZG
11	Associazioni, organizzazioni e aziende	FFS, USC, SOB, UCS, CGC, Geoterra, usic, TG-Geometer, CSRF, UTP, GEO+Ing
-	Partiti	-
29	Totale	

Respingono l'avamprogetto

6	Cantoni	VD, FR, BE, JU, NE, GE
12	associazioni, organizzazioni e aziende	IGS, GEOSUISSE, VSGP, SIA, HEV, geosuisse-Bern, IGSO, SGV, geosuisse-ZH-SH, Jermann, AGG, OVG
1	Partiti	UDC

³ https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex_data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/3/cons_1/doc_9/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-3-cons_1-doc_9-it-pdf-a.pdf

19	Totale	
----	--------	--

Rinunciano a esprimere un parere

-	Cantoni	-
2	Associazioni, organizzazioni e aziende	FGS, Arbeitgeberverband
-	-	-
2	Totale	

4.3 Pareri generali

NW, TI, TG, UR, OW, GR, BS, AI, SG, AR, SZ, SH, BL, LU, VS, SO, ZG, CSRF e **Geoterra** sostengono l'indirizzo di fondo dell'avamprogetto posto in consultazione in linea di principio, ma con proposte sostanziali su vari temi. **ZH** accoglie fundamentalmente con favore la revisione, ma nutre delle riserve in particolare sulla prevista introduzione di DM.Flex. **USC** è perlopiù d'accordo con gli adeguamenti previsti, ma i proprietari di fondi dovrebbero essere posti in una posizione ancora migliore nell'avamprogetto e la disparità di trattamento dovrebbe essere accertata nell'ambito della commisurazione del contributo federale. Le riserve della **UCS** riguardano principalmente il rapporto costi-benefici di DM.flex, l'abbreviazione dei termini di aggiornamento e/o la loro definizione poco chiara, le norme sulla gestione delle servitù prediali e la tendenza generale alla centralizzazione, che renderebbe più complicata la flessibilità cantonale e comunale. **CGC** nutre riserve in particolare in merito all'ancoraggio di una cooperazione paritaria tra Confederazione e Cantoni, a una seria valutazione delle implicazioni sui costi e a un calendario di attuazione più realistico. **GL** sostiene la dichiarazione ufficiale di CGC.

SP accoglie con favore le modifiche previste in linea di principio e si astiene pertanto dall'esprimere un parere dettagliato. **eCH-OW** accoglie espressamente il riferimento agli standard eCH. **USIC** respinge la prevista abrogazione dell'articolo 45 OMU sull'aggiudicazione degli appalti. **TG-Geometer** richiede che il modello di dati della misurazione ufficiale continui ad avere un'elevata continuità e non debba essere adattato troppo spesso. Dovrebbe quindi continuare a essere ancorato a livello di ordinanza. **GEO+ING** ha appurato che diversi punti sono ancora aperti o poco chiari e possono quindi comportare difficoltà di interpretazione.

IGS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** respingono la proposta, in quanto comporterebbe lo svuotamento dell'OMU da elementi essenziali della misurazione ufficiale. Il modello di dati deve continuare a essere ancorato a livello di ordinanza e deve essere garantita la stabilità del modello di dati della misurazione ufficiale come dati di georeferenziazione.

FR respinge il progetto perché le stime delle conseguenze finanziarie contenute nel rapporto esplicativo sono considerate insufficienti e chiede una definizione più precisa delle nuove regole di finanziamento per la misurazione ufficiale. **BE** respinge il progetto, in quanto la procedura partecipativa per l'emanazione di disposizioni tecniche non è definita in modo vincolante a livello di direttive e istruzioni. **JU** respinge il progetto, in quanto avrebbe conseguenze di vasta portata per l'intera catena di elaborazione dei dati e le implicazioni finanziarie non sarebbero sufficientemente chiare. **NE** osserva che il progetto corrisponderebbe in linea di principio a una moderna revisione dell'ordinanza, ma che i Cantoni dovrebbero essere maggiormente coinvolti nella stesura e che, in particolare a causa della mancanza di una valutazione finanziaria delle conseguenze per i Cantoni, le modifiche non potrebbero pertanto essere sostenute. **GE** ritiene che il progetto sia necessario e risponda ai requisiti e alle sfide di un catasto moderno e orientato al futuro. Tuttavia, le conseguenze finanziarie e in termini di personale del progetto non sarebbero state quantificate; il progetto viene pertanto respinto. **IGSO** e **AGG** constatano che la revisione starebbe andando nella giusta direzione, ma temono tuttavia troppi aggiornamenti, che avrebbero un impatto negativo sulla gestione dei dati e sul loro utilizzo. Il progetto viene pertanto respinto. **OVG** concorda con il parere dell'**IGS** e respinge il progetto. **UDC** critica il rapporto costi-benefici e i costi aggiuntivi per i Cantoni e i proprietari di fondi e respinge

pertanto il progetto. **VD** respinge il progetto in quanto comporterebbe costi sproporzionati a scapito di Cantoni, Comuni o uffici privati. La possibilità di progetti pilota è giudicata positivamente. **HEV** respinge il progetto, in particolare perché l'inserimento delle servitù porterebbe a problemi pratici irrisolti, l'inserimento dei dati nel sottosuolo causerebbe costi elevati per il proprietario del fondo, tutti i dati dovrebbero essere accessibili al pubblico e l'attuazione puramente elettronica del deposito pubblico limiterebbe i diritti del proprietario del fondo.

VSGP respinge la proposta in particolare per la prevista inclusione delle servitù nella misurazione ufficiale. La **SIA** è fondamentalmente favorevole all'ammodernamento della misurazione ufficiale e a tenere il passo con le nuove tecnologie, ma per evitare inutili costi aggiuntivi sarebbe necessario continuare a garantire un'adeguata stabilità del modello di dati, che dovrebbe quindi continuare a essere ancorato nell'ordinanza. **USAM** concorda con il parere dell'IGS e respinge il progetto, in particolare perché swisstopo sarebbe l'unico attore a trarre vantaggio dalle modifiche previste e i costi del cambiamento verrebbero scaricati nella loro totalità sui proprietari dei fondi. **Jermann** concorda con il parere di GEOSUISSE e respinge il progetto.

Conseguenze finanziarie

CGC, GL, TG, OW, GR, AR, SH, BL, VS, NE e SO criticano il fatto che i costi elencati nel rapporto esplicativo corrisponderebbero solo ai costi interni alla Confederazione per la conversione dei modelli e dei processi e questo senza la partecipazione della Confederazione ai costi di attuazione. Essi chiedono che questi costi siano stimati e verificati seriamente attraverso progetti pilota prima che l'ordinanza entri in vigore. Lo stesso vale per i costi per la rappresentazione delle servitù. **AG** critica la mancanza di un concetto sui costi previsti e sulla loro distribuzione tra Confederazione e Cantoni. **ZH, VS** hanno chiesto a loro volta che gli effetti sui Cantoni siano rappresentati in modo più dettagliato. **TI** ritiene che i costi stimati per la conversione del modello di dati e l'inclusione retroattiva delle servitù siano ampiamente insufficienti. **SZ** osserva che il Cantone non è disposto a sostenere costi aggiuntivi per la registrazione e la tenuta a giorno delle servitù, per la rappresentazione di oggetti nella terza dimensione e per ulteriori misurazioni di oggetti. **VD, BE, JU e NE** criticano la mancanza di un'analisi costi-benefici per l'introduzione del nuovo modello di dati. **BE, GE e geosuisse-Bern** ritengono inoltre che la stima dei costi aggiuntivi sia decisamente troppo bassa. Per **JU**, dalla relazione esplicativa non emerge con sufficiente chiarezza a quale livello debba essere sovvenzionato il cambiamento di modello.

BS osserva con preoccupazione che le risorse finanziarie riservate alla MU sarebbero già impegnate altrove a medio termine e suggerisce di concludere gli accordi di programma prima del periodo. **ZG** suggerisce di esaminare un finanziamento speciale per l'introduzione di DM.flex e di indirizzare maggiori risorse finanziarie sotto forma di indennità federale per accelerare l'introduzione del nuovo modello di dati.

Nuovo modello di dati (Dm.flex)

BS critica il fatto che la concezione del nuovo modello di dati non è ancora abbastanza avanzata per poter valutare le conseguenze del cambiamento di modello. **ZH** deplora invece la mancanza di un'analisi fondata dei benefici del cambiamento di modello. **IGS e GEOSUISSE** chiedono che il modello di dati continui a essere disciplinato nell'OMU. Sebbene **NE** accolga sostanzialmente con favore il cambiamento di modello previsto, la maggior parte dei numerosi clienti pubblici e privati della misurazione ufficiale necessiterebbe di un modello stabile. **VD** chiede che ogni futura modifica del modello di dati sia oggetto di una procedura di consultazione ufficiale. Inoltre, oltre a un adattamento flessibile alle mutevoli esigenze, sarebbe necessario a suo parere mantenere la stabilità della misurazione ufficiale come pilastro del sistema catastale svizzero. **VS** suggerisce anche una procedura di consultazione in caso di modifiche importanti. **SH** accoglie con favore la flessibilizzazione della misurazione ufficiale, ma tutte le modifiche dovrebbero essere sottoposte a un'analisi costi-benefici. La stabilità dovrebbe essere mantenuta il più possibile. **LU** non è d'accordo con la denominazione del modello di dati. L'accento non dovrebbe a suo giudizio essere posto sulla flessibilità. **Geoterra** è favorevole alla

flessibilizzazione, ma reputa necessario trovare il giusto equilibrio tra stabilità, continuità e flessibilità. **NE** e **VD** deplorano che il modello di dati Interlis 2 sia disponibile solo in tedesco.

Cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni nell'emanazione di istruzioni

CGC, ZH, GL, BL, TG, OW, GR, VD, VS, JU, NE, SO, TI, SZ, UR, SG, AR, BE e **Geoterra** fanno presente che, con la prevista revisione, in futuro numerose prescrizioni tecniche saranno disciplinate da swisstopo per mezzo di direttive e istruzioni. In questo contesto, sarebbe indispensabile applicare anche la procedura partecipativa. **BS** rileva una tendenza alla centralizzazione e teme un indebolimento duraturo del compito comune di comprovato successo. **GE** chiede un miglioramento generalizzato della cooperazione tra i Cantoni e la Confederazione. **LU** osserva che il previsto Change Board dovrebbe essere composto in modo paritetico e che le decisioni dovrebbero avere carattere vincolante. Secondo **VD**, i Cantoni sono sottorappresentati nel previsto Change Board.

Entrata in vigore delle modifiche / disposizioni transitorie

CGC, TG, OW, GR, AR, VD, GL, SH, BL, JU, NE, SO e **OVG** sottolineano che dai progetti non è possibile ricavare alcun periodo di attuazione. A questo scopo occorrerebbe preventivare tempo a sufficienza a partire dalla data di entrata in vigore (3-5 anni, a seconda del feedback). **BE** chiede disposizioni transitorie per il trasferimento dei dati al nuovo modello di dati. **SZ, IGSO** e **AGG** chiedono la realizzazione di progetti pilota. **BS** propone di affrontare e implementare il nuovo modello di dati per moduli. **UCS** ha notato la mancanza di disposizioni transitorie. **VS** suggerisce di definire la tabella di marcia per l'attuazione in un piano di implementazione tra Confederazione e Cantoni e, in seguito, in accordi di programma quadriennali. È ritenuta più auspicabile un'implementazione graduale. **GE** chiede un'entrata in vigore scaglionata, analoga alla procedura adottata nel caso del Catasto RDPP.

Servitù

TI, AG, USC, IGS, GEOSUISSE, Geoterra, TG-Geometer e **OVG** sono favorevoli all'inclusione delle servitù. **BS** accoglie con favore l'inclusione, ma rileva ancora un fabbisogno di chiarimento **FR** e **GEO+ING** accolgono con favore l'introduzione delle servitù, ma si oppongono alla loro rappresentazione nel piano per il registro fondiario per motivi di leggibilità. **BE** accoglie con favore la creazione delle basi giuridiche, ma critica il fatto che la registrazione dell'intero storico non sia né fattibile né finanziabile. Pertanto, sarebbero da registrare unicamente le servitù modificate o create ex novo. **NE** accoglie con favore l'inclusione, ma ritiene insoddisfacente l'attuazione nell'attuale progetto, in quanto i piani delle servitù dovrebbero essere redatti da un ingegnere geometra patentato. Anche **GE** accoglie con favore l'inclusione, ma osserva che ciò richiederebbe elevati costi finanziari e di personale, che non sono presi in considerazione nel progetto. **IGSO** e **AGG** ritengono necessario un chiarimento in merito all'inclusione di servitù già esistenti.

CGC, SO, TG, GR, GL, AR, SO e **ZG** chiedono che per il momento si rinunci all'inclusione delle servitù nella misurazione ufficiale. Soprattutto perché ci sarebbero ancora troppe domande aperte. La rappresentazione delle servitù è sostenuta da **ZH, SZ, OW, AI, VD, BL**, mentre è respinta da **LU, JU, CSRF. UDC** è a sua volta critico nei confronti dell'inclusione delle servitù, in particolare per il timore di costi aggiuntivi per i proprietari di fondi e perché vi sarebbero problemi legati alla protezione dei dati. **UR** e **SG** vedono sia vantaggi che svantaggi e sottolineano che le questioni aperte dovrebbero ancora essere chiarite in modo definitivo. Anche **SH** è piuttosto critico e deplora in particolare l'introduzione solo parziale delle servitù, che porterebbe a gravi errori di interpretazione. **VSGP** chiede di chiarire le contraddizioni e i punti ancora aperti. Anche **VS** vede anche molte questioni aperte. **GEO+ING** richiede un set di geodati di base separato per le servitù.

Proprietà per piani

UCS critica il fatto che i documenti per la consultazione non conterrebbero informazioni relative alla proprietà per piani. L'argomento dovrebbe essere integrato oppure rimandato a una data successiva con un riferimento nel rapporto esplicativo. **IGSO, OVG** e **AGG** si rammaricano che la proprietà per piani non sia ancora stata integrata nella misurazione

ufficiale. **IGSO** e **AGG** chiedono con decisione che gli appartamenti di proprietà siano inclusi nella revisione.

Terminologia

IGS, **GEOSUISSE** e **geosuisse ZH-SH** chiedono di ridurre al minimo l'uso di termini inglesi. **CGC** e **GL** criticano il fatto che la terminologia e la concezione relativa ai geodati di base non siano stati adottati in modo rigoroso dalla legislazione in materia di geoinformazione. **BS** osserva che verrebbe utilizzata una terminologia imprecisa e talvolta contraddittoria per quanto riguarda «dati/informazioni» – «modello di dati» – «modello di presentazione». **UCS** suggerisce di sostituire Direzione federale delle misurazioni catastali, rispettivamente D+M, con Ufficio federale di topografia.

4.4 Risultati relativi all'ordinanza sulla misurazione ufficiale (OMU)

Funzioni della misurazione ufficiale (art. 1)

ZH suggerisce di elencare le funzioni in base alla loro importanza e di riformulare la lettera b. **LU** accoglie con favore il fatto che vengono citati gli oggetti sotto la superficie terrestre. **HEV** critica il fatto che i geodati sotto la superficie terrestre non facciano parte del piano per il registro fondiario e non debbano quindi far parte della misurazione ufficiale. **TI** chiede di adattare la versione italiana.

Impianti militari (art. 4)

USC suggerisce di aggiungere all'articolo la formulazione «tenendo conto degli interessi del proprietario del fondo», in quanto occorrerebbe evitare che i proprietari di fondi privati siano ulteriormente gravati dalla conversione degli impianti militari all'uso civile. **ZH** accoglie con favore il contenuto della regolamentazione, ma l'assunzione dei costi per l'aggiornamento della misurazione ufficiale dovrebbe orientarsi all'articolo 38 capoverso, della legge sulla geoinformazione.

Componenti della misurazione ufficiale (art. 5)

IGS, **GEOSUISSE**, **geosuisse ZH-SH**, **SZ** e **Geo+ING** propongono una formulazione alternativa della lettera b. **HEV** chiede l'eliminazione della lettera c, poiché non esisterebbe un interesse pubblico preponderante alla registrazione e alla digitalizzazione dei documenti tecnici e amministrativi. **BS** osserva che la partecipazione dei Cantoni dovrebbe essere menzionata nel capoverso 2. **TI** suggerisce adeguamenti alla versione italiana dell'articolo. **FR** suggerisce di inserire un nuovo capoverso 3 concernente i geodati di riferimento.

Modello dei dati della misurazione ufficiale (art. 6)

BS chiede che l'articolo venga riformulato e che il DDPS specifichi solo i requisiti per i dati della misurazione ufficiale. **FR** ritiene utile specificare il nome del modello di geodati (senza versione). **BE** chiede un chiarimento; dovrebbe essere chiaramente indicato che si tratta dei dati secondo il nuovo DM.Flex. **IGS**, **GEOSUISSE**, **Jermann AG**, **geosuisse ZH-SH** e **OVG** chiedono che il modello di geodati minimi sia incluso nell'ordinanza.

GR, **AI**, **AR**, **SG** und **NE** chiedono che il capoverso 2 venga eliminato e che le estensioni cantonali non vengano dichiarate inammissibili per principio.

NW, **ZG** e **OW** chiedono cosa accadrà alle estensioni cantonali fino all'introduzione del nuovo Dm.flex. **ZH** chiede di precisare, nelle spiegazioni, che i Cantoni possono continuare a definire estensioni e requisiti più ampi per la misurazione ufficiale al di fuori del modello di dati federale. **LU** è d'accordo in linea di principio sul fatto che in futuro non siano più ammesse estensioni cantonali del modello di geodati, ma il modello di dati non sarebbe ancora stato adottato e vi sarebbero ancora questioni aperte; pertanto, un'approvazione potrebbe avvenire solo con riserva. **SO** osserva che DM.flex potrebbe essere senz'altro esteso sul piano tecnico e che ciò potrebbe avere senso per alcuni lavori. Il capoverso 2 dovrebbe quindi essere precisato. **geosuisse ZH-SH** accoglie con favore la

standardizzazione del modello di geodati, ma afferma che l'implementazione sarebbe possibile solo se ogni oggetto riceverà un UID.

Competenza del DDPS (art. 6a) - Abrogazione

BE chiede che l'articolo venga mantenuto, poiché sarebbe necessario continuare a definire un formato di scambio dati standardizzato con il sistema circostante.

Piano per il registro fondiario (art. 7)

UR, OW, NW, BE chiedono che il termine «piano per il registro fondiario» sia definito solo in un punto. Sarebbe inoltre necessario prestare attenzione alla terminologia unitaria.

geosuisse-Bern chiede che in tutte le ordinanze venga utilizzata la terminologia «piano per il registro fondiario».

ZG chiede di chiarire il capoverso 1, in quanto non sarebbe chiaro cosa si intende per analogico e digitale. **HEV** chiede che il termine «almeno» venga eliminato dal capoverso 2. Occorrerebbe definire in modo esaustivo il piano per il registro fondiario. **BS** chiede di sostituire il termine «dati» con «informazioni» nel capoverso 2. **AG** suggerisce di armonizzare meglio il capoverso 2 con il nuovo articolo 7a OTRF. **TI** critica il fatto che il capoverso 2 sarebbe in contraddizione con il nuovo articolo 7a OTRF. **FR, BE e NE** criticano il fatto che il contenuto del piano per il registro fondiario sarebbe descritto in modo diverso nelle diverse disposizioni di legge.

Sono stati ricevuti molti commenti sull'inclusione delle servitù nella misurazione ufficiale, come previsto dal capoverso 2 lettera d (cfr. punto 4.3). **BE, geosuisse-Bern, geosuisse ZH-SH e USC** approvano esplicitamente la disposizione. In particolare, **CGC, SZ, TG, OW, GR, AI, VD, SH, BL, GL, FR, HEV, CSRF e SO** chiedono la cancellazione del capoverso 2 lettera c. **SG e VSGP** chiedono un chiarimento della disposizione. **UCS** chiede che vengano indicate tutte le servitù e non solo quelle soggette a restrizioni a livello locale.

SG chiede se ha davvero senso mostrare i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti nel piano per il registro fondiario (cpv. 2 lett. e). **HEV** chiede che questa lettera venga cancellata, in quanto la fede pubblica sarebbe sospesa per quei confini che si trovano in un'area interessata da spostamenti di terreno permanenti e che sono anche annotati nel registro fondiario. La disposizione non apporterebbe quindi alcun valore aggiunto.

IGS, GEOSUISSE, geosuisse-Bern e geosuisse ZH-SH chiedono l'aggiunta della copertura del suolo nel capoverso 2, poiché il contenuto minimo non dovrebbe limitarsi ai dati sulla proprietà e queste informazioni sarebbero importanti ai fini della leggibilità del piano. **TG-Geometer** sottolinea l'importanza essenziale di mantenere la densità dei dati nella misurazione ufficiale e che la copertura del suolo, in particolare, giocherebbe un ruolo sempre più importante in questo contesto.

IGS, GEOSUISSE, geosuisse ZH-SH und USC chiedono una riformulazione e una specificazione del capoverso 3.

BS propone di stabilire esplicitamente al capoverso 5 che il DFGP e il DDPS definiscono «congiuntamente» i requisiti. **FR, NE e BE** chiedono anche un chiarimento linguistico del capoverso, menzionando esplicitamente l'OTRF.

Ampliamenti cantonali del modello di dati della Confederazione, art. 10) - Abrogazione

CGC e GL chiedono un adeguamento, poiché i Cantoni devono continuare ad avere la possibilità di definire ed attuare ampliamenti di lavori sotto l'egida della misurazione ufficiale (non del modello di dati della Confederazione). Altrimenti il compito comune verrebbe meno. **BS** chiede di rinunciare all'abrogazione e di separare la misurazione ufficiale secondo il diritto federale da quella secondo il diritto cantonale. **ZH** chiede che l'articolo venga mantenuto nella sua formulazione originaria, ma con il nuovo titolo marginale «Ampliamenti

cantionali». **SG, AR** e **GEO+ING** chiedono che l'articolo venga mantenuto, in quanto un divieto assoluto di ampliamenti cantonali interferirebbe troppo con l'autonomia cantonale e anche in futuro dovranno essere possibili temi aggiuntivi con ampliamenti cantonali.

Capitolo 3: Demarcazione - Definizione ed estensione (art. 11)

SG chiede che il capoverso 2 sia precisato e integrato. **Jermann** chiede che l'articolo non venga abrogato.

Tracciato dei confini (art. 14)

ZG, SG, AR e **USC** criticano il fatto che il termine «tracciato» sia troppo poco chiaro. **ZG** chiede inoltre che la terminologia del capoverso 2 venga adattata.

Correzione di contraddizioni (art. 14a)

NW IGS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** osservano che vi sarebbero domande relative ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti non annotati. Sarebbe quindi auspicabile che venissero stabiliti dei principi. **TI** chiede se la correzione delle contraddizioni si riferisce unicamente alla delimitazione dei fondi o a tutti i livelli di informazione.

IGS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** accolgono con favore il chiarimento proposto al capoverso 1. **UR** e **Geoterra** auspicano l'inserimento di un riferimento chiarificatore alla procedura. **FR** ritiene che il termine «d'ufficio» sia in contraddizione con le disposizioni sui diritti reali e che quindi non possa essere applicato nella pratica.

ZH, UCS chiedono di rinunciare alle geometrie approssimative nella misurazione ufficiale. **IGS, GEOSUISSE** e **geosuisse ZH-SH** fanno presente che le geometrie approssimative sono consentite solo dopo la pubblicazione delle relative istruzioni. **SO** richiede un chiarimento, poiché l'uso di archi di cerchio non costituirebbe una contraddizione. **Geo+ING** chiede di chiarire il regolamento nell'OMU-DDPS, poiché il termine geometria approssimativa sarebbe estremamente delicato e lascerebbe molto spazio all'interpretazione. **ZG** chiede un ulteriore riferimento ai requisiti in termini di precisione. **VS** chiede l'inserimento di un nuovo capoverso 3 sulle divergenze all'interno delle tolleranze definite nella misurazione ufficiale.

Sezione 3: Posa dei segni di terminazione - Momento della posa (art. 16)

GR chiede lo stralcio dell'articolo, in quanto sarebbe decisivo che la materializzazione dei punti di confine sul campo dopo il completamento del primo rilevamento o della tenuta a giorno sia conforme alle prescrizioni. Il momento sarebbe irrilevante e dipenderebbe dal metodo e non dovrebbe pertanto essere regolamentato. **ZG** chiede un'eccezione esplicita per le mutazioni d'ufficio, che richiederebbero una demarcazione a posteriori.

Capitolo 4: Primo rilevamento, rinnovamento, tenuta a giorno e progetti pilota - Metodo (art. 19)

IGS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** accolgono con favore la precisazione linguistica della disposizione.

Data dell'esecuzione (art. 21)

GEO+ING richiede un adeguamento puramente redazionale.

Tenuta a giorno permanente (art. 23)

BS osserva che l'adeguamento del termine per la tenuta a giorno a 3 mesi aumenterà i costi di tenuta a giorno dei dati della misurazione ufficiale. **NW** accoglie fundamentalmente con favore il termine di tenuta a giorni di 3 mesi, ma sottolinea che il momento in cui «avviene una modifica» non deve necessariamente coincidere con quello dell'ispezione dei lavori comunale e che con la riduzione del termine dovrebbe essere istituito anche un sistema di notifica qualificato. **SG** sostiene la riduzione del termine per la tenuta a giorno. **CGC, AG, GR, AR** e **GL** osservano che il termine per la tenuta a giorno attualmente in vigore non

sarebbe più appropriato, ma che il nuovo termine di 3 mesi dall'avvenuta modifica sarebbe impegnativo e potrebbe comportare costi aggiuntivi. Inoltre, non sarebbe stato definito con chiarezza il fattore di attivazione determinante «da quando è avvenuta una modifica». Poiché la tenuta a giorno permanente viene effettuata tramite un sistema di comunicazione, il fattore di attivazione determinante dovrebbe essere la «ricezione della comunicazione». **UCS** sostiene la formulazione «dopo la ricezione della comunicazione da parte del servizio incaricato della tenuta a giorno», in quanto il sistema di comunicazione non funzionerebbe abbastanza bene e sarebbe quindi irrealistico stabilire che la tenuta a giorno debba avvenire entro tre mesi da una modifica. **TG, OW, VD, SH, BE, JU, SO** e **LU** criticano il fatto che una massiccia riduzione del termine per la tenuta a giorno porterebbe a costi significativamente più elevati e che dovrebbe essere considerato anche il rapporto costi-benefici. Pertanto, si dovrebbe utilizzare la formulazione «di regola entro tre mesi». **LU** osserva inoltre che la rappresentazione degli edifici progettati renderebbe sufficiente un termine di 6 mesi. **AR** è favorevole all'abbreviazione del termine, ma chiede che al posto dell'espressione «da quando è avvenuta la modifica» venga utilizzata la formulazione «dalla sua comunicazione». **VS** propone un termine di 6 mesi come «compromesso fattibile», poiché altrimenti l'inserimento degli edifici e della restante copertura del suolo spesso non potrebbe essere effettuata contemporaneamente. **SZ** prevede un termine per la tenuta a giorno di 12 mesi, poiché un periodo più breve potrebbe essere garantito solo a costi considerevoli e il Cantone non sarebbe disposto a sostenere i costi aggiuntivi o a trasferirli ai proprietari dei fondi o ai Comuni. **UR** ritiene importante l'approccio di accorciare i termini per la tenuta a giorno, ma il periodo di tre mesi solleverebbe a suo giudizio diversi interrogativi. In particolare, riguardo alla modifica da considerare come decisiva e alle precedenti esperienze con i servizi di comunicazione. **ZH** respinge la notevole riduzione del termine, poiché si può presumere che ciò triplicherebbe i costi di tracciamento nel Cantone e non vi sarebbe alcuna necessità o analisi costi-benefici corrispondente. **IGS, GEOSUISSE, TG-Geometer geosuisse ZH-SH, geosuisse-Bern** e **IGSO, OVG, AGG** ritengono realistico un termine di 3-6 mesi, che dovrebbe essere adattato a dipendenza del rispettivo Cantone sotto la responsabilità del servizio cantonale. **GEO+ING** ritiene che la riduzione del termine sia giusta, ma chiede un termine di 6 mesi in modo che l'aggiornamento efficiente ed economico sia possibile anche nella pratica in futuro. **Geoterra** chiede un termine di 6 mesi, che decorre «dalla ricezione della comunicazione».

SZ chiede che l'eccezione nel capoverso 2 venga eliminata, poiché non si vedrebbe alcun vantaggio nelle soluzioni cantonali individuali. **UR** ipotizza che le eccezioni di cui al capoverso 2 riguardino in particolare le aree situate a quote più elevate e con lunghi periodi di innevamento. **LU** chiede una consultazione da parte della D+M in merito alle eccezioni da abrogare, in quanto non le riterrebbe opportune. **ZG** chiede a sua volta che non si proceda alla consultazione e che la D+M debba essere informata unicamente sulle eccezioni.

IGS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** accolgono con favore l'adeguamento redazionale del capoverso 3. **UCS** chiede di chiarire che solo in mancanza di prescrizioni sovraordinate siano i Cantoni a disciplinare il sistema di comunicazione, poiché i termini di comunicazione dovrebbero già essere presi in considerazione a livello federale nelle procedure di approvazione dei piani. **Jermann** chiede una precisazione del capoverso 3.

Sezione 3: Verifica (art. 26)

SG trova sorprendente il previsto stralcio del capoverso 2; poiché la Confederazione avrebbe soltanto una funzione di alta vigilanza negli altri settori, sarebbe logico che la D+M agisse come autorità di verifica per i punti fissi di categoria 2. Inoltre, si richiede un adeguamento redazionale del capoverso 3. **LU** e **BE** chiedono che il capoverso 2 non venga stralciato. Sebbene lo stralcio corrisponda alla prassi, sarebbe nondimeno deplorabile poiché significherebbe il venir meno di un controllo indipendente e dello scambio di conoscenze. **BL** chiede di sostituire «autorità cantonale di vigilanza sulle misurazioni» con «vigilanza cantonale sulle misurazioni». **GE** critica il fatto che la regolamentazione comporti una

ridistribuzione degli oneri dalla Confederazione ai Cantoni e che quindi debba essere presa in considerazione in particolare nei preventivi.

Vorprüfung (Art. 27) - Aufhebung

IGS, UCS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** accolgono con favore la prevista abrogazione.

Deposito pubblico (art. 28)

TI critica il fatto che il piano senza la copertura del suolo e i nomi delle località sarebbe illeggibile per i proprietari terrieri. **USC** chiede un'aggiunta al capoverso 2; i requisiti tecnici e qualitativi del diritto federale dovrebbero essere messi a disposizione anche nel deposito pubblico. In caso contrario, non sarebbe possibile controllare gli atti del deposito. Il capoverso 3 dovrebbe essere inoltre integrato e indicare esplicitamente che il proprietario fondiario deve poter ricevere, su richiesta, un estratto «gratuito» del proprio fondo.

IGS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** accolgono con favore l'adeguamento redazionale del capoverso 3. **HEV** chiede che il capoverso 3 venga interamente stralciato, poiché sarebbe estremamente problematico se il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale avvenissero solo per via elettronica. Sarebbe ipotizzabile che i Cantoni possano prevedere la via elettronica come opzione supplementare per aumentare l'effetto della pubblicità. **USC** richiede inoltre che il deposito pubblico possa essere deciso solo in aggiunta al deposito scritto, poiché altrimenti ciò costituirebbe uno svantaggio per il proprietario fondiario. **FR** e **UCS** accolgono espressamente la regolamentazione.

UR e **Geoterra** chiedono che il capoverso 4 venga integrato in modo da poter rinunciare al deposito pubblico in caso di correzione delle contraddizioni ai sensi dell'articolo 14a con il consenso di tutti i diretti interessati.

Approvazione (art. 29)

BS chiede un chiarimento, poiché soltanto i dati dovrebbero avere effetto legale. **HEV** chiede, per ragioni di certezza del diritto, che l'approvazione venga concessa solo una volta corrette tutte le contraddizioni.

Riconoscimento da parte della Confederazione (art. 30)

USC chiede quando avrà luogo la verifica formale prevista al capoverso 1 lettera a. A suo parere, questo aspetto deve ancora essere chiarito.

Capitolo 6: Accesso e utilizzazione - Principio (art. 34)

TI, GR e **UCS** chiedono l'eliminazione del capoverso 3, poiché il geoservizio sarebbe già sufficientemente disciplinato nell'ordinanza sulla geoinformazione. **HEV** chiede inoltre lo stralcio del capoverso 3, in quanto il previsto geoservizio per l'accesso in rete ai dati della misurazione ufficiale non sarebbe necessario e i responsabili della regolamentazione dell'accesso sarebbero inoltre i Cantoni. **SG** e **AR** chiedono una modifica del capoverso 3 o un chiarimento delle spiegazioni, poiché il significato della disposizione sarebbe poco chiaro. **LU** critica il fatto che i dati della misurazione ufficiale sono di proprietà dei Cantoni e che pertanto la loro distribuzione non possa avvenire in questo modo - o unicamente con il consenso esplicito dei Cantoni. L'infrastruttura di aggregazione dei Cantoni (geodienste.ch) coprirebbe già questo aspetto e nel Cantone i dati della misurazione ufficiale sarebbero ancora a pagamento. **FR** e **NE** chiedono che siano i Cantoni a gestire il geoservizio.

Servizio di telecaricamento (art. 36)

GR chiede lo stralcio del capoverso 1, poiché il servizio di download sarebbe già sufficientemente disciplinato dall'articolo 37 dell'ordinanza sulla geoinformazione. **TG-Geometer** chiede che l'ordinanza indichi già chi dovrà offrire il servizio.

Estratti autenticati (art. 37)

UCS fa notare che non tutti gli estratti firmati da un ingegnere geometra in forma analogica o digitale sarebbero documenti ufficiali ai sensi dell'articolo 9 CC. I requisiti dovrebbero quindi essere ulteriormente precisati. **BS** richiede un adeguamento terminologico.

Emolumenti per l'autenticazione (art. 38) - Abrogato

IGS, UCS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** accolgono espressamente l'abrogazione. **AG** e **LU** chiedono che la disposizione non venga abrogata, poiché non sarebbe chiaro chi disciplinerà gli emolumenti in futuro. L'obiettivo dovrebbe essere anche quello di disporre di tariffe uniformi per tutta la Svizzera.

Servizio specializzato della Confederazione (art. 40)

UR e **Geoterra** chiedono che l'emanazione di direttive tecniche sovraordinate sia integrata nel capoverso 3^{bis}, in quanto la cooperazione tra tutte le parti coinvolte (swisstopo, Cantoni, registro fondiario, associazioni, privati, ecc.) dovrebbe essere stabilita in modo generale ed estesa a disposizioni supplementari (istruzioni, direttive, ecc.). **IGS** e **GEOSUISSE** chiedono lo stralcio del capoverso 3^{bis}, in quanto non andrebbe promosso un esplicito sviluppo continuativo.

Vigilanza sulla misurazione ufficiale (art. 42)

TI richiede una precisazione terminologica della versione italiana del capoverso 1. **JU** critica la direzione professionale non soggetta a istruzioni di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri richiesta nell'avamprogetto. In caso di assunzione, questa persona dovrebbe essere responsabile nei confronti del proprio superiore e anche accettare istruzioni tecniche, poiché queste potrebbero avere implicazioni finanziarie rilevanti. **GE** osserva che questo aspetto dovrebbe essere disciplinato nell'ordinanza sui geometri. Inoltre, sarebbe necessario aggiungere un capoverso che stabilisce che i Cantoni possono istituire gruppi di lavoro. **UCS** chiede lo stralcio del capoverso 3, in quanto il compito non dovrebbe essere svolto dalla massima autorità di vigilanza stessa.

Diritto di eseguire i lavori (art. 44)

JU chiede di eliminare il criterio del non assoggettamento a istruzioni, poiché un superiore non vorrebbe assumere un dipendente a cui non può impartire istruzioni.

ZH chiede l'adeguamento del capoverso 2. I Cantoni dovrebbero avere la possibilità di prevedere eccezioni in casi giustificati e dopo aver ascoltato la D+M. In caso contrario, con questa disposizione la Confederazione invaderebbe l'ambito di competenza dei Cantoni.

TG, GR, VD, SH, BL, VS, SO e **VD** chiedono che in futuro i dati vengano raccolti e conservati in luoghi in cui possono presentare la massima qualità. Le ridondanze sono per quanto possibile da evitare. Si renderebbe quindi necessario aggiungere un nuovo capoverso 2, che dia ai Cantoni la possibilità di disporre che le componenti della misurazione ufficiale possano essere riprese da altre serie di dati.

LSBB, BLS, SOB e **UTP** ritengono che sia inopportuno e controproducente escludere completamente le ferrovie dalla pianificazione delle misurazioni sui terreni delle ferrovie. Chiedono pertanto l'aggiunta di un nuovo capoverso 3 in cui si afferma che le imprese ferroviarie devono essere contattate in anticipo nella progettazione di primi rilevamenti, rinnovi e tenute a giorno sui terreni delle ferrovie. Per motivi di sicurezza, le imprese ferroviarie dovrebbero essere autorizzate a svolgere direttamente alcuni rilevamenti sul campo.

Aggiudicazione dei lavori (art. 45) - Abrogato

LU, IGS, USC, GEOSUISSE, geosuisse ZH-SH, TG-Geometer, usic e **Jermann** chiedono che l'articolo non venga abrogato, in quanto la versione attualmente in vigore consentirebbe ai Cantoni di definire propri criteri e procedure. **geosuisse-Bern** chiede a sua volta che l'articolo non venga abrogato, in quanto ciò significherebbe che l'appalto dei lavori

continuerebbe a essere obbligatorio in ogni caso e continuerebbe a consentire l'appalto come candidatura a un posto (senza concorrenza sui prezzi). **SG** chiede a sua volta che si rinunci all'abrogazione. Lo stralcio dell'art. 45 non comporterebbe alcuna agevolazione per i Cantoni e i Comuni, ma al contrario restrizioni e oneri supplementari. Tuttavia, la formulazione del capoverso 2 dovrebbe essere adattata. **AG** chiede di mantenere in essere il capoverso 2, in quanto l'attuale norma giuridica speciale si sarebbe dimostrata valida nella pratica. **ZH** chiede di mantenere in essere l'articolo, ma di riformulare il capoverso 2. Con l'eliminazione di questa disposizione, la concorrenza verrebbe meno in circa la metà dei comuni di Zurigo: L'aggiudicazione potrebbe quindi avvenire tramite procedura mediante invito o anche mediante trattativa privata.

Comunicazione con il registro fondiario (art. 46)

BE accoglie con grande favore l'introduzione dell'autenticazione elettronica degli estratti della misurazione ufficiale. **ZG** chiede che la regolamentazione venga dotata di un nuovo articolo 46a e che non venga rioccupato l'attuale articolo 46 concernente i lavori sui terreni delle ferrovie. Vi sarebbero numerosi documenti che fanno riferimento alla vecchia disposizione.

BS chiede l'aggiunta del termine «insieme» al capoverso 1, in quanto il DDPS non dovrebbe avere alcuna autorità per impartire istruzioni al catasto.

Documenti di mutazione ed estratti autenticati (art. 46a)

UCS chiede che venga utilizzata la terminologia «documenti di mutazione e piani delle servitù» (cfr. più sopra il commento all'art. 7). **GE** chiede che l'articolo venga adattato o precisato. **SG** critica il fatto che la formulazione del capoverso 1 è troppo ristretta. A essere decisiva sarebbe la scelta da parte del Comune e la firma dei contratti d'appalto e di tenuta a giorno. In questo contesto, il Cantone sarebbe soltanto l'autorità di approvazione. **FR** critica la disposizione prevista al capoverso 1. Questa sarebbe a suo giudizio incomprensibile e inutile e contraddirebbe il principio secondo cui i titolari della patente federale di ingegnere geometra possono lavorare in tutta la Svizzera. **VS** chiede che il capoverso 1 sia modificato in una formulazione «possibilistica», poiché qualora il Cantone desideri delegare le competenze agli ingegneri geometri iscritti al registro federale non sarebbe tenuto a mantenere un registro cantonale. **NE** chiede lo stralcio del capoverso 1 lettera a, in quanto esisterebbe già un registro dei geometri a livello federale. **UCS** chiede se sia necessario che il Cantone crei e pubblichi un altro registro.

FR accoglie espressamente la prevista introduzione del rilascio elettronico di documenti pubblici al capoverso 2.

Sezione 4: Progetti pilota (art. 46b)

IGS, **GEOSUISSE** e **UCS** accolgono con favore la regolamentazione proposta. **GE** chiede che la D+M promuova progetti pilota. **BS** chiede di aggiungere il termine «temporaneo» al capoverso 2.

IGS, **GEOSUISSE** e **geosuisse ZH-SH** esigono l'adeguamento del capoverso 3. I progetti pilota dovrebbero essere monitorati e valutati da un comitato direttivo federale.

USC osserva che tali progetti dovrebbero essere approvati solo in modo selettivo, in modo da mantenere una certa stabilità nella rappresentazione del contenuto della misurazione ufficiale.

Inadempienza (art. 47b)

VD chiede quale sia il margine di manovra dei Cantoni se la Confederazione non adempie direttamente ai propri obblighi, o se commette errori che poi si traducono in errori nei dati della misurazione ufficiale che i Cantoni dovranno correggere a distanza di anni con costi elevati.

Spese computabili (art. 47d)

NW e **OW** chiedono l'adattamento o l'integrazione del capoverso 2, in quanto in contrasto con l'allegato capitolo 5. **ZH** chiede l'aggiunta di una nuova lettera, «le spese derivanti da ampliamenti cantonali», in quanto tutte le spese che sono riconducibili alle direttive della Confederazione e non possono essere influenzate dai Cantoni, o possono esserlo solo in parte, dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione dei sussidi federali. **USC** chiede lo stralcio del capoverso 2 lettera e, in quanto anche i danni cagionati alle culture dovrebbero essere spese computabili. Altrimenti, vi sarebbe il rischio che questi non vengano compensati correttamente.

Calcolo delle spese computabili (art. 48)

VS chiede che la Confederazione contribuisca con una percentuale adeguata all'inclusione dei confini delle servitù nella misurazione ufficiale.

Disposizioni transitorie della modifica del ... (art. 57a)

BE, **FR** e **NE** criticano la mancanza di disposizioni transitorie che disciplinano entro quando i dati della MU potranno essere tenuti nel DM.01 ed entro quando i dati della MU dovranno essere trasferiti nel Dm.flex. Non sarebbe stato inoltre definito il momento in cui l'AVGBS dovrà essere sostituito dagli standard corrispondenti, ai sensi dell'art. 3 del OTRF. **ZH** chiede che i dati relativi alle condotte siano trasferiti al nuovo set di geodati di base non appena entrerà in vigore la revisione parziale dell'OMU. I dati della misurazione ufficiale sarebbero già oggi a disposizione della Confederazione e potrebbero essere verificati e ripresi. Una tenuta a giorno e una gestione parallele comporterebbero un carico di lavoro e spese aggiuntivi. **UR** chiede cosa ne sarà delle estensioni cantonali fino all'introduzione del nuovo DM.flex. C'è ancora bisogno di una disposizione transitoria? **UCS** accoglie con favore il rilascio del livello «condotte» dalla MU. **HEV** chiede che, nel caso in cui l'inclusione delle superfici delle servitù o dei loro confini ai sensi dell'art. 732 cpv. 2 CC venga mantenuta nel piano per il fondo, sia chiaramente indicato a partire da quale momento queste debbano essere incluse. L'inclusione retroattiva a partire dal 2012 deve essere esplicitamente indicata nell'ordinanza.

Commisurazione degli indennizzi federali (Allegato)

SG e **AR** raccomandano che gli allegati siano denominati in modo più differenziato. **USC** critica il fatto che non si comprenderebbe perché sia previsto un sussidio federale solo per la terminazione nelle regioni di montagna e di estivazione. Sia per il primo rilevamento (cfr. n. 1) che per il rinnovamento (cfr. n. 3), sarebbe previsto un sussidio federale anche per le regioni di pianura. **USC** chiede il raddoppio dei contributi o delle aliquote se devono essere adottate misure a seguito di eventi naturali. Altrimenti vi sarebbe il rischio che queste misure rimangano inattive e/o non vengano più realizzate.

Ordinanza sul registro fondiario - Sostituzione di un termine

SZ, **AG**, **UR**, **OW**, **BS**, **LU**, **SG**, **BE** e **SO** chiedono che venga utilizzato lo stesso termine in tutta la legislazione. Per ragioni storiche, sarebbe preferibile l'espressione «mappa catastale», anche se il termine «piano per il registro fondiario» sarebbe più comune tra la popolazione. **AR** chiede a sua volta l'uso di termini unitari, che dovrebbero essere utilizzati per l'intero CC e il diritto in materia di geoinformazione, di misurazione ufficiale e di registro fondiario. **ZH** appoggia il previsto adeguamento della terminologia.

Ordinanza sul registro fondiario - Oggetto (art. 1)

IGS, **GEOSUISSE** e **geosuisse ZH-SH** chiedono di aggiungere la frase «I Cantoni regolano il rapporto tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario» all'articolo 1.

Rappresentazione dei fondi nella mappa catastale (art. 21)

TI chiede perché non siano state inclusi anche i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti. **SG** chiede di precisare che solo i diritti per sé stanti e permanenti «accolti come fondi nel registro fondiario» debbano essere indicati nella mappa catastale e che solo questi

richiederebbero l'esistenza di un documento di mutazione. **SZ, UCS**, così come **ZH**, respingono la rappresentazione delle servitù.

SG, JU e **NE** chiedono l'integrazione del capoverso 2, poiché, in analogia con i fondi anche i documenti di mutazione dovrebbero essere redatti conseguentemente da un geometra per la modifica delle servitù soggette a restrizioni a livello locale.

Ordinanza sul registro fondiario - Servitù e oneri fondiari (art. 70)

OW chiede di rinunciare alla prevista modifica del capoverso 3. **IGS, GEOSUISSE, OVG IGSO** e **AGG** chiedono che al capoverso 3 venga aggiunto che un estratto «certificato in modo conforme» debba essere allegato all'attestazione del titolo giuridico e che la base della servitù sia definita digitalmente. Solo un estratto certificato garantirebbe che la descrizione della servitù corrisponda alla realtà e alla MU. La possibilità di tracciare la posizione di una servitù «a mano» su un estratto della mappa catastale non dovrebbe più essere possibile per garantire la precisione e l'affidabilità dei dati. **UCS** richiede che la mappa catastale sia firmata dall'ingegnere geometra competente.

Ordinanza sul registro fondiario - Rettifica di diritti temporanei (art. 141a)

SZ chiede l'inserimento di un nuovo articolo 141a concernente la rettifica di diritti temporanei. Lo stralcio di diritti temporanei con un termine scaduto deve essere effettuato sulla base dell'art. 976 CC. Se i diritti scaduti non venissero stralciati, nel registro fondiario vi sarebbero iscrizioni non costitutive di diritti. Questo varrebbe in particolare per i diritti di costruzione.

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari - Misurazione ufficiale delle opere (art. 8)

ZH chiede che la formulazione del capoverso 1 debba essere orientata alle parti percepibili delle opere militari. La misurazione ufficiale rileverebbe tutti i confini dei fondi senza eccezioni. La proprietà dei fondi sarebbe oggetto del registro fondiario e non dovrebbe essere riportata nel contesto della misurazione ufficiale.

Ordinanza sulla geoinformazione - Catalogo dei geodati di base del diritto federale (Allegato 1)

SZ chiede che le servitù siano incluse come set di geodati di base separato nell'Allegato 1. **BS** chiede che la mappa catastale venga cancellata dal catalogo. La mappa catastale sarebbe un estratto dei dati della misurazione ufficiale e non un set di geodati di base indipendente. **SG** e **AR** chiedono che si rinunci alla fusione prevista e che si mantenga l'attuale differenziazione negli ID 52 e 54-64. Inoltre, sarebbe necessario differenziare i punti fissi planimetrici e altimetrici e includere anche le servitù. **UCS** chiede un adeguamento terminologico dell'ID 51, in quanto l'allegato 1 comprenderebbe unicamente i geodati di base. **HEV** chiede che il set di geodati «Dati della misurazione ufficiale» venga cancellato o eventualmente assegnato all'autorizzazione di accesso del livello B, poiché non sarebbe chiaro perché il pubblico debba avere accesso ai documenti tecnici e amministrativi (art. 5 cpv. 1 lett. c OMU). L'accesso dovrebbe quindi essere limitato.

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà - Estratto autenticato (art. 14)

UCS critica il fatto che non sia chiaro chi possa certificare un estratto del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Non si tratterebbe di un estratto della misurazione ufficiale. Inoltre, si dubita che gli estratti del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà autenticati in questa forma, come gli estratti della misurazione ufficiale, siano documenti pubblici ai sensi dell'articolo 9 CC. Il concetto di certificazione andrebbe precisato e spiegato.

Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta - Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale (art. 17a)

BS chiede lo stralcio della disposizione, in quanto gli impianti di trasporto in condotta potrebbero essere cancellate dalla misurazione ufficiale al momento dell'entrata in vigore dell'OMU.

Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta - Rilevamento dell'impianto di trasporto in condotta (art. 43)

UCS chiede cosa si intende per agrimensori qualificati, dato che verrebbero stralciati dall'articolo 44 OMU.

Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta - annotazione nel registro fondiario (art. 43a)

BS chiede la cancellazione di questo articolo; invece di essere annotati nel registro fondiario, gli impianti di trasporto in condotta dovrebbero essere tenuti nel Catasto RDPP.

4.5 Risultati concernenti l'Ordinanza del DDPS sulla misurazione ufficiale (OMU-DDPS).

UCS chiede di sostituire il termine Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) con Ufficio federale di topografia e i dati con geodati di base o geodati di riferimento. **Geoterra** suggerisce di non indicare la rispettiva versione in caso di riferimenti a norme tecniche. **GE, BL, IGS, GEOSUISSE** e **geosuisse ZH-SH** sono contrari a mantenere nella nuova ordinanza il principio sui lavori di misurazione di cui all'articolo 1 OTEMU. **geosuisse-Bern** chiede che nell'ordinanza venga utilizzata la terminologia «Grundbuchplan» e non «Plan für das Grundbuch».

Sezione 1: Contenuto della misurazione ufficiale

UR, SZ, AR e **Geoterra** suggeriscono di adattare la struttura della sezione.

Punti fissi (art. 2)

BS chiede di aggiungere al capoverso 1 il principio dei «minimi quadrati», poiché questo sarebbe importante dal punto di vista della tecnica di misurazione.

IGS, GEOSUISSE, geosuisse ZH-SH, ZH, TG, OW, GR, AR, VD, BL, LU, FR, JU, NE, SO, SZ, UR, Geoterra e **GEO+ING** chiedono che la definizione di punti fissi di cui al capoverso 2 venga precisata.

SZ chiede di rivedere il capoverso 4, in quanto in contrasto con il capitolo 5.2 della strategia dei punti fissi per la misurazione ufficiale.

ZH chiede un nuovo capoverso 6 concernente gli altri punti non contrassegnati in modo duraturo che sono necessari per i rilievi e i picchettamenti nella misurazione ufficiale e che dovrebbero soddisfare gli stessi requisiti di determinazione dei punti fissi della misurazione ufficiale.

Dati: contenuto (art. 3)

UR, OW, NW, BE chiedono che la mappa catastale sia definita solo in un punto. **TG, GR, LU, SG, AR, VD, BL, UCS, FR, SZ, UR, OW, NW, SO, BS, IGS, GEOSUISSE, geosuisse ZH-SH** und **Geo+ING** chiedono la precisazione, rispettivamente la distinzione dei termini «pianificato» e «progettato». **BS** chiede di sostituire il termine «dati» con «informazioni». **TI** suggerisce di aggiungere esplicitamente gli «indirizzi degli edifici» e i «confini giurisdizionali» come contenuto dei dati della MU. **SG** und **AR** chiedono un'integrazione dell'elenco in quanto una ridondanza completa con l'articolo 7a OTRF risulterebbe più chiara. **IGS, GEOSUISSE** e **geosuisse ZH-SH** chiedono una riformulazione dell'articolo dopo il necessario adeguamento dell'articolo 6 OMU (cfr. punto 4.4). **GEO+ING** esige un chiarimento della questione degli indirizzi degli edifici. **HEV** chiede di chiarire la lettera f, poiché sarebbe formulata in modo impreciso e non sarebbe chiaro cosa si intenda per «altri oggetti».

Dati: precisione (art. 4)

TI richiede l'aggiunta di «affidabilità» al titolo dell'oggetto e il mantenimento della vecchia formulazione dei livelli di tolleranza nella versione italiana. **ZH, SG, Geoterra** chiedono a loro volta la menzione dell'affidabilità. **ZH** chiede inoltre un articolo aggiuntivo concernente l'affidabilità. **UCS** chiede una precisazione dell'articolo.

Documenti tecnici e amministrativi (art. 5)

TI chiede un adeguamento della versione italiana. **HEV** chiede lo stralcio dell'articolo, in quanto già l'articolo 5 cpv. 1 lettera c OMU sarebbe stato respinto (cfr. n. 4.4 più sopra).

Prodotti ufficiali derivati (art. 6)

TG, VD, GR, SO e **Geo+ING** chiedono la precisazione del termine «piano di situazione» di cui alla lettera a, poiché in alcuni Cantoni si distingue tra mappa catastale e piano di situazione. **IGS, GEOSUISSE** e **geosuisse ZH-SH** chiedono la cancellazione del piano di situazione, poiché quest'ultimo si renderebbe superfluo dopo la modifica richiesta dell'articolo 7 capoverso 2 OMU (cfr. punto 4.4). **GE** propone una terminologia migliore per la versione francese. **SO** e **LU** chiedono la cancellazione del piano di base alla lettera b.

UCS chiede l'unione con l'articolo 22 e chiede come si giunge a questo elenco conclusivo. **BE** richiede l'aggiunta di «informazioni del registro fondiario secondo l'OTRF» e di «altri prodotti». **FR** propone a sua volta l'aggiunta di «altri prodotti». **TI** propone una terminologia migliore per la versione italiana. **SG** e **AR** chiedono l'aggiunta di un capoverso 2 agli elenchi ufficiali, che sarebbero derivati in larga misura dai dati della misurazione ufficiale.

Sezione 2: Modello di geodati

VD solleva la questione fondamentale di chi sia responsabile della determinazione delle esigenze degli utenti.

Principi (art. 7)

IGS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** chiedono che vengano presi in considerazione i requisiti dei servizi incaricati della tenuta a giorno, da aggiungere al capoverso 1. Chiedono inoltre lo stralcio del capoverso 2, poiché la struttura modulare del modello di geodati non dovrebbe essere disciplinata a livello di ordinanza.

SO fa notare che non sarebbe chiaro cosa si intenda per «integrati» nel capoverso 3. **UCS** chiede di aggiungere al capoverso 4 il «piano delle servitù» e l'«estratto autenticato della misurazione ufficiale».

Linguaggio di descrizione (art. 8)

SG chiede di omettere l'indicazione della versione, poiché altrimenti l'ordinanza dovrebbe essere adattata a ogni nuova versione. **IGS, GEOSUISSE** e **geosuisse ZH-SH** chiedono che il modello di geodati venga pubblicato almeno nelle lingue nazionali D/F/I o che venga creato un glossario per le altre lingue nazionali.

Oggetti (art. 9)

TI propone una terminologia alternativa per la versione italiana del capoverso 1. **GEO+ING** chiede lo stralcio del capoverso 2, in quanto dovrebbe essere possibile riportare la data dell'ultima modifica per oggetti selezionati e i loro attributi. Questo non dovrebbe essere modellato nell'ordinanza, ma direttamente nel modello dei dati.

SZ BE e **geosuisse-Bern** propongono una formulazione più generale del capoverso 3 per consentire una maggiore flessibilità nella modellazione. **UCS** chiede a sua volta un adeguamento del capoverso 3, in quanto la storicizzazione di tutti gli oggetti non sarebbe necessaria.

VS suggerisce di non menzionare la versione dello standard eCH nel capoverso 4.

Metadati (10)

LU, BE, FR, IGS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** chiedono lo stralcio dell'articolo.

UCS richiede l'aggiunta delle servitù prediali. **SO** e **GEO+ING** suggeriscono di chiarire la formulazione, poiché non sarebbe chiaro se si tratti del modello di dati della misurazione ufficiale o dei megadati. **JU** chiede lo stralcio della lettera e.

Verifica della conformità del modello (art. 11)

SO richiede una terminologia più precisa perché non sarebbe chiaro cosa si intenda.

Modifiche (art. 12)

SH chiede una modifica dell'articolo e l'aggiunta del requisito che le modifiche al modello di geodati includano anche i relativi aspetti organizzativi, finanziari e dei termini. **SH, ZH, JU** e **NE** chiedono che il piano di implementazione debba essere coordinato con i Cantoni. **IGS, GEOSUISSE, geosuisse ZH-SH** fanno notare che, nel fissare i termini di implementazione, occorrerebbe tenere conto del fatto che le interfacce e i sistemi di periferici devono essere adattati sia presso i servizi incaricati della tenuta a giorno che presso i clienti. L'obiettivo dovrebbe quindi essere quello di apportare il minor numero possibile di modifiche.

Modello di geodati semplificato (art. 13)

SG richiede l'uso di una formulazione «possibilistica», poiché questo sarebbe sufficiente. Inoltre, l'ulteriore sviluppo del trasferimento di dati tramite Geobau-dxf sarebbe più vantaggioso, in quanto potrebbe essere facilmente importato in applicazioni CAD. **VD** chiede che il modello semplificato abbia un minimo grado di stabilità. **BE** chiede anche la definizione di un linguaggio di descrizione dei dati per il modello semplificato di geodati. **IGS, GEOSUISSE, geosuisse ZH-SH** chiedono che il modello semplificato di geodati sia descritto non solo in Interlis 2, ma anche in formati scansionabili dalla maggior parte dei clienti. Inoltre, i relativi adeguamenti dovrebbero essere effettuati il più raramente possibile. **LU** chiede spiegazioni sull'implementazione. **TI** chiede lo stralcio del capoverso 4.

Sezione 3: Lavori della misurazione ufficiale - Cicli della tenuta a giorno periodica (art. 14)

BE e **geosuisse-Bern** non ritengono sensata la riduzione generale dei termini in considerazione dell'importanza limitata della copertura del suolo. **SZ** propone di fissare il periodo di tenuta a giorno per tutte le aree a 6-12 anni e di consentire eccezioni. **TG, OW, GR, LU, VD, VS** e **SO** chiedono di aggiungere «contenuti a bassa dinamica» al capoverso 3 lettera a. **SG** e **AR** chiedono lo stralcio del capoverso 3, in quanto i cicli della tenuta a giorno periodica sarebbero fissati a un livello troppo elevato. I dettagli dovrebbero essere disciplinati all'interno di istruzioni. **IGS, GEOSUISSE** e **geosuisse ZH-SH** chiedono periodi di tenuta a giorno significativamente più lunghi, poiché le modifiche che devono essere segnalate sarebbero rigorosamente aggiornate e lo sforzo aggiuntivo per le altre modifiche sarebbe troppo elevato. **ZG** chiede anche scadenze più lunghe o una variante flessibile con una formulazione più vaga, poiché l'attualità dei dati della misurazione ufficiale non sarebbe richiesta ovunque in ugual misura.

Misure in seguito a eventi naturali (art. 15)

TI, VD, FR e **Geoterra** riterrebbero auspicabile che la copertura dei costi fosse disciplinata in questo articolo. **geosuisse-Bern** osserva che la copertura di costi per gli aggiornamenti dovuti a eventi naturali non sarebbe regolamentata. **IGS, GEOSUISSE** e **geosuisse ZH-SH** chiedono che la tenuta a giorno debba essere «coordinata con la ristrutturazione o il ripristino degli edifici». Se prima del ripristino vengono eseguiti ampi lavori di costruzione per mettere in sicurezza il sito, o se vengono costruite intere strade, una terminazione immediata sarebbe sbagliata.

Conversione di opere militari all'uso civile (art. 16)

VD chiede se saranno messi a disposizione un elenco e le ubicazioni e quanti oggetti ne sono interessati. **JU** e **NE** propongono di fare riferimento solo all'«organo competente del DDPS». **LU** accoglie espressamente l'aggiunta. **Geo+ING** suggerisce di spostare l'articolo in un'ordinanza militare.

Sezione 4: Amministrazione della misurazione ufficiale - Principi (art. 17)

IGS, GEOSUISSE e geosuisse ZH-SH osservano, in relazione al capoverso 1, che la storicizzazione (digitale e automatica) non dovrebbe riguardare tutti gli oggetti/i livelli informativi/le componenti.

BL e GE criticano il capoverso 2. Non avrebbe senso a loro giudizio mantenere il Comune come unità amministrativa più piccola per i dati, poiché ciò causerebbe una frammentazione dei dati e causerebbe problemi a cascata. **VD** osserva inoltre che in questo Cantone l'unità amministrativa della misurazione ufficiale sarebbe da sempre «il piano». **SG** richiede un'integrazione relativa ai distretti del registro fondiario, poiché in alcuni Comuni esistono diversi distretti del registro fondiario. Il riferimento a questi dovrebbe essere riportato nei dati della misurazione ufficiale. Sarebbe auspicabile una soluzione unitaria per tutta la Svizzera. **NE** chiede una formulazione alternativa del capoverso 2.

IGS, GEOSUISSE e geosuisse ZH-SH chiedono che nel capoverso 3 venga utilizzata la formulazione «l'organo cantonale competente» anziché «servizio di vigilanza cantonale sulle misurazioni».

Sicurezza delle informazioni (art. 18)

SG invita la D+M a implementare i nuovi requisiti con senso della misura e a ridurre il più possibile il carico di lavoro per le aziende e i servizi di vigilanza cantonali della misurazione con lavori preliminari nell'ambito di soluzioni settoriali.

IGS, GEOSUISSE e geosuisse ZH-SH chiedono una formulazione dell'articolo neutrale dal punto di vista della tecnologia. La formulazione del capoverso 1 dovrebbe basarsi sull'attuale articolo 85 capoverso 1 OTEMU.

ZH e UCS chiedono una riformulazione dell'ultima frase del capoverso 2, in quanto solo i servizi incaricati della tenuta a giorno e non i servizi di vigilanza cantonale sulle misurazioni dovrebbero avere accesso ai dati originari in qualsiasi momento. **UCS** richiede che solo il foro competente debba trovarsi in Svizzera. **FR** critica il fatto che il capoverso 2 sarebbe formulato in modo troppo restrittivo e che un riferimento alla versione specifica delle norme ISO/IEC non avrebbe senso. **SO** chiede di chiarire il requisito di «accesso in ogni momento». **Geoterra** osserva che garantire l'accesso in ogni momento sarebbe difficile da attuare dal punto di vista tecnico, organizzativo e finanziario.

SZ osserva che le norme di riferimento possono essere consultate solo a pagamento. **OW e NW** criticano il fatto che non sia stato possibile consultare le norme ISO/IEC durante il processo di consultazione e che quindi la loro applicazione richieda ulteriori chiarimenti.

Geosuisse chiede la riformulazione del capoverso 3.

Controllo di qualità in caso di cambiamenti nell'insieme di dati (art. 19)

VS chiede lo stralcio dell'articolo perché il controllo di ogni modifica dell'insieme di dati da parte della Confederazione sarebbe sproporzionato e inefficiente. Il Cantone, in quanto organo di vigilanza diretto, verrebbe così scavalcato. **TI** chiede un adeguamento linguistico della versione italiana.

Archiviazione e storicizzazione (art. 20)

SZ chiede che il capoverso 1 sia spostato nell'OTEMU, in quanto sarebbero gli uffici del registro fondiario a dover essere responsabili della storicizzazione degli atti di mutazione dei fondi. **HEV** chiede lo stralcio del capoverso 1 lettera b, in quanto anche l'articolo 5 capoverso 1 lettera c OTEMU verrebbe respinto (cfr. più sopra il punto 4.4). **GEO+ING** chiede l'aggiunta dei documenti tecnici al capoverso 1 lettera c, in quanto anche questi sarebbero da archiviare.

Jermann AG chiede una limitazione dei requisiti minimi contenuti nel piano per il registro fondiario. Solo i contenuti con effetto sul registro fondiario sarebbero da storicizzare. **TI** chiede un adeguamento linguistico della versione italiana.

Manutenzione dei segni (art. 21)

JU e **NE** chiedono l'uso della terminologia «points fixes» invece di «signes ponctuels».

Estratti (art. 22)

TG, AR, VD, LU, SZ e **GEO+ING** sottolineano che una divisione può essere necessaria per i fondi molto grandi. **VS** osserva che il caso dell'applicazione di un estratto su più fondi non sarebbe evidente. **BE** chiede lo stralcio dei capoversi 1 e 2, in quanto l'estratto corrisponderebbe all'articolo 7 capoverso 4 e sarebbe disciplinato all'interno di quest'ultimo. **TI** chiede inoltre lo stralcio del capoverso 1 e l'aggiunta delle miniere al capoverso 2.

Sezione 5: Organizzazione e svolgimento - Piano di attuazione cantonale (art. 23)

JU e **NE** esigono una formulazione alternativa. **TI** chiede un adeguamento linguistico della versione italiana.

Notifiche a terzi (art. 24)

BE, AI, TI, VS ed **eCH-OW** chiedono di rinunciare a specificare la versione quando si fa riferimento allo standard eCH. **LU** raccomanda di continuare a gestire AVGBS finché è in funzione DM.01 e di passare alle notifiche eCH con/dopo la migrazione a DM.flex, poiché non vi sarebbe alcuna necessità a breve termine di effettuare tale passaggio.

SO osserva che anche l'OTEMU dovrebbe essere adeguata se ciò comprendesse anche lo scambio tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale. **ZG** accoglie con favore l'utilizzo degli standard eCH, ma sottolinea la necessità di una regolamentazione transitoria.

Consegna dei dati nel modello dei geodati semplificato (art. 25)

FR trova la regolamentazione sorprendente, visto che i Cantoni (GCG) gestiscono un'infrastruttura di aggregazione che consentirebbe la diffusione dei dati sotto forma di modello di geodati semplificato. **NE** chiede di rinunciare alla prescrizione della consegna nel modello di dati semplificato.

Passaggio dal vecchio al nuovo regime: numerazione provvisoria (art. 27)

TI chiede un adeguamento linguistico della versione italiana.

Mantenimento in vigore del diritto secondo il vecchio regime (art. 28)

TI chiede un adeguamento formale della versione italiana.

Abrogazione di un altro atto normativo (art. 29)

IGS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** criticano il fatto che le future istruzioni previste in merito alla definizione e al grado di dettaglio dei livelli CC/OS manchino in tutti i documenti oggi conosciuti. Inoltre, la maggior parte dei valori futuri previsti riguardo alla precisione e all'affidabilità mancherebbero per tutti i livelli. Pertanto, non sarebbe possibile acconsentire all'abrogazione dell'OTEMU e alla delega in istruzioni finché non sarà stata formulata l'intenzione di adottare le regolamentazioni esistenti.

Disposizioni transitorie (art. 30)

SZ, FR e **LU** osservano che il periodo di transizione non sarebbe necessario per la modifica del linguaggio di descrizione dei dati, bensì per l'adeguamento al nuovo modello di dati. Anche **AI** chiede inoltre una regolamentazione transitoria per il trasferimento dei dati da DM.01 a Dm.flex.

CGC, TG, GR, BL, GL e **SO** chiedono un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2025.

IGS, GEOSUISSE e **geosuisse ZH-SH** criticano il fatto che non sia possibile una presa di posizione conclusiva senza conoscere la tabella di marcia concreta. In ogni caso, la scadenza dovrebbe essere indicata generosamente e comunicata per tempo, in modo che non solo i fornitori di software e i servizi incaricati della tenuta a giorno abbiano tempo sufficiente per gli adattamenti e le migrazioni, ma anche i clienti della MU possano adattare in tempo utile i loro processi, le loro interfacce, i loro sistemi e i loro sistemi periferici. **AR** sottolinea che la prevista stesura di tutte le istruzioni necessarie potrebbe ritardare notevolmente l'entrata in vigore.

JU e **NE** chiedono che il capoverso 2 non menzioni l'esercito, ma il servizio competente del DDPS.

4.6 Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)

BE suggerisce di rivedere radicalmente le disposizioni dell'OTRF in relazione alle innovazioni di DM.flex, alle esigenze della pratica e alla strategia MU 2020-2023. **FR** e **LU** chiedono che l'interfaccia tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario sia uniformemente basata sugli standard eCH e su strumenti digitali riconosciuti in tutta la Svizzera. **AI** suggerisce di nominare gli standard eCH utilizzati. **AG** richiede la terminologia unitaria «mappa catastale» per tutte le ordinanze.

Contenuto (art. 7a)

UR, OW, NW, BE chiedono che il termine «piano per il registro fondiario» sia definito solo in un punto. **TI** chiede un adeguamento della versione italiana. **UCS** chiede una chiara distinzione tra insieme minimo ai sensi dell'articolo 7 OMU e ulteriori informazioni. **LU** e **FR** chiedono di chiarire la ridondanza con l'articolo 7 OMU.

SZ, TG, GR, ZH, AR, VD, SH, BL, LU, HEV, CSRF, SO, GEO+ING chiedono lo stralcio del capoverso 1 lettera b relativo all'inclusione delle servitù.

GR chiede l'aggiunta di informazioni al capoverso 1 lettera i, in quanto sarebbero ipotizzabili ulteriori requisiti di informazione. **HEV** chiede la precisazione del capoverso 1 lettera j, in quanto non sarebbe chiaro cosa si intenda esattamente con «altri oggetti».

Precisione e attendibilità (art. 7b)

UCS, Geo+ING e **Jermann AG** chiedono lo stralcio dell'articolo, in quanto già contenuto nell'articolo 4 OMU-DDPS.

TI, SZ, TG, GR, AR, VD, SH, BL, LU, HEV, CSRF, SO, ZG e **ZH** chiedono lo stralcio della lettera c, in quanto l'introduzione delle servitù dovrebbe essere cancellata o spostata.

Sarebbero invece da aggiungere le miniere. **VS** e **TI** chiedono a loro volta l'aggiunta delle miniere alla lettera c, mentre le servitù dovrebbero essere mantenute.

Descrizione del fondo (art. 7c)

ZG, TI, SZ, TG, OW, GR, SG, AR, VD, SH, BL, LU, FR, JU, NE, SO chiedono l'aggiunta dell'EGRID come identificatore univoco per tutta la Svizzera nel capoverso 1 lettera b.

Documenti di mutazione (art. 7d)

TI osserva che mancherebbero le miniere e le servitù e suggerisce una diversa terminologia nella versione italiana. **JU** e **NE** propongono una precisazione dei capoversi 2 e 3. **FR** vorrebbe che venisse menzionato il nome della persona che firma, poiché la sola firma non consentirebbe l'identificazione della persona. **SG** e **AR** suggeriscono di consentire esplicitamente le possibilità di apporre firme digitali. **SZ** chiede un nuovo capoverso 4 che stabilisca che gli uffici del registro fondiario archivino i documenti di mutazione in forma digitale.

5 Anhang / Annexe / Allegato

Elenco dei Cantoni, dei partiti, delle associazioni e delle organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione

Cantoni

AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
JU	Jura / Jura / Jura
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwyz
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

UDC	Schweizerische Volkspartei, Union Démocratique du Centre UDC, Unione Democratica di Centro UDC Generalsekretariat, Postfach, 3001 Bern
PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz, Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS, Zentralsekretariat, Theaterplatz 4, 3011 Bern

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete sowie Interessierte Kreise / Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national ainsi que milieux intéressés / Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna e ambienti interessati

AGG	Association genevoise des ingénieurs géomètres officiels et géomaticiens, c/o FER, Casella postale, 1211 Ginevra 3
arbeitgeber	SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND, Hegibachstrasse 47, Casella postale, 8032 Zurigo
BLS	BLS Netz AG (BLS), Genfergasse 11, 3001 Berna
eCH	Verein eCH, Mainaustrasse 30, Casella postale, 8034 Zurigo
FGS	Fachleute Geomatik Schweiz, Ringoldswilstrasse 228, 3656 Tschingel obGunten

GEO+ING	Fachgruppe der Geomatik Ingenieure Schweiz, Groupement professionnel des ingénieurs en géomatique Suisse 3000 Berna
GEOSUISSE	Schweizerischer Verband für Geomatik und Landmanagement, Société suisse de géomatique et de gestion du territoire, Società svizzera di geomatica e di gestione del territorio, Kapellenstrasse 14, 3011 Berna
geosuisse-Bern	Sektion Bern des Schweizerischen Verbandes für Geomatik und Landmanagement, Egliweg 8, 2560 Nidau
geosuisse ZH-SH	geosuisse Zürich - Schaffhausen, Alte Landstrasse 248, 8708 Männedorf
Geoterra	Geometer der Geoterra Gruppe, c/o Acht Grad Ost AG, Neuland 11, CH-6460 Altdorf
HEV	Hauseigentümerverband Schweiz (HEV Schweiz), Seefeldstrasse 60, Casella postale, 8032 Zurigo
IGS	Ingegneri-Geometri Svizzeri (IGS), Kapellenstrasse 14, 3011 Berna
IGSO	Ingénieurs géomètres de Suisse occidentale, Casella postale 1215, 1001 Losanna
Jermann	Jermann Ingenieure + Geometer AG, Altenmattweg 1, 4144 Arlesheim
CGC	Konferenz der kantonalen Geoinformations- und Katasterstellen, Conférence des services cantonaux de la Géoinformation et du Cadastre, Conferenza dei servizi cantonali per la Geoinformazione del Catasto, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern
CSRF	Konferenz der Schweizerischen Grundbuchführung KSG, Conférence Suisse du Registre Foncier CSRF, Conferenza Svizzera del Registro Fondiario, c/o Amtsschreiberei-Inspektorat, Bielstrasse 9, 4502 Solothurn
OVG	Ordre Vaudois des Géomètres, Route du Lac 2, 1094 Paudex
FFS	FFS SA, Hilfikerstrasse 1. 3000 Berna 65
USC	Schweiz. Bauernverband, Union suisse des paysans (USP), Unione svizzera dei contadini (USC), Laurstrasse 10, 5201 Brugg
sgv	Schweizerische Gewerbeverband, Union suisse des arts et métiers (USAM), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern
sia	Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, société suisse des ingénieurs et des architectes, società svizzera degli ingegneri e degli architetti, Selnaustrasse 16, Postfach, 8027 Zürich
SOB	Schweizerische Südostbahn AG, Bahnhofplatz 1a, 9001 San Gallo
UCS	Schweizerischer Städteverband, Union des villes suisses UVS, Unione delle città svizzere UCS, Monbijoustrasse 8, Postfach, 3001 Bern
TG-Geometer	Vereinigung der Thurgauer Geometer, Rankstrasse 5, 8280 Kreuzlingen
usic	Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen, Union suisse des sociétés d'ingénieurs-conseils, Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria, Effingerstrasse 1 Postfach 3001 Bern
UTP	Verband öffentlicher Verkehr, Union des transports publics, Unione dei trasporti pubblici, Dählhölzliweg 12, CH-3000 Bern 6
VSGP	Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten, c/o Rolf Huber, Presidente, Direzione: Rosenbergstrasse 38, Casella postale 1640, 9001 San Gallo